

CONVENZIONE

TRA

l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Salerno, con sede in Salerno, Via Roma N.39, CAP 84121, C.F. 95112030655, P. IVA: 05000550656 legalmente rappresentato dal dott. Agostino Soave, nato a Salerno, il 28/01/1971, nella qualità di Presidente pro tempore dell'Ordine, ivi domiciliato per la carica (d'ora in poi "Ordine");

E

l'Università degli Studi di Salerno, con sede legale in Fisciano (SA), Via Giovanni Paolo II N.132, C.F. 80018670655, legalmente rappresentata dal prof. Vincenzo Loia, nato a Portici (NA), il 16 dicembre 1961, nella qualità di Rettore pro tempore dell'Università, ivi domiciliato per la carica (denominata nel seguito "Università");

per lo svolgimento del tirocinio in concomitanza con il percorso formativo e per l'esonero dalla prima prova scritta dell'esame di stato per l'esercizio della professione di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile.

VISTO

- l'art. 3, comma 1, lettera e) della Legge 24 febbraio 2005, n. 34, il quale dispone che con il decreto legislativo che istituisce l'albo unico devono essere definite le prove degli esami di Stato per l'Iscrizione nelle sezioni dell'Albo, tenuto conto delle attività svolte dai professionisti iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, e che deve essere prevista la possibilità di svolgimento del tirocinio durante il corso di studi specialistici, nonché l'esenzione da una delle prove scritte dell'esame di Stato all'esito di un corso realizzato sulla base di convenzioni fra Università e Ordini territoriali;
- l'art. 43 del Decreto Legislativo 28 giugno 2005, n. 139 e l'art. 6 del D.M. 7 agosto 2009, n. 143 (Regolamento del tirocinio professionale per l'ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista e di esperto contabile) i quali prevedono che il tirocinio possa essere svolto contestualmente al biennio di studi finalizzato al conseguimento del diploma di laurea specialistica o magistrale, purché lo stesso sia svolto sulla base di accordi

tra i Consigli dell'Ordine territoriale e le Università, nell'ambito della convenzione quadro siglata fra il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca ed il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;

- l'art. 46 del D.Lgs.139/2005, disciplinante le prove dell'esame di Stato per l'iscrizione nella sezione A dell'Albo, il quale dispone, al comma 3, che siano esentati dalla prima prova scritta coloro i quali provengono dalla sezione B dell'albo e coloro che abbiano conseguito un titolo di studio all'esito di uno dei corsi di laurea realizzati sulla base delle convenzioni fra i Consigli dell'Ordine territoriale e le Università, nell'ambito della convenzione quadro siglata fra il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca ed il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
- l'art. 47 del D.Lgs.139/2005, disciplinante le prove dell'esame di Stato per l'iscrizione nella sezione B dell'Albo, il quale dispone, al comma 3, che siano esentati dalla prima prova scritta coloro che abbiano conseguito un titolo di studio all'esito di uno dei corsi di laurea realizzati sulla base delle convenzioni fra i Consigli degli Ordini e le Università, nell'ambito della convenzione quadro siglata fra il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca ed il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
- l'art. 36, comma 3, del D.Lgs.139/2005 il quale dispone che per l'iscrizione nella sezione A dell'Albo - Commercialisti - occorre essere in possesso di una laurea nella Classe delle lauree specialistiche in Scienza dell'economia (64S), ovvero nella classe delle lauree specialistiche in Scienze economico aziendali (84S), nonché il comma 4 del medesimo art. 36, il quale prevede che per l'iscrizione nella sezione B dell'albo - Esperti contabili - occorre essere in possesso di una laurea nella classe delle lauree in Scienze dell'economia e della gestione aziendale (17) o nella classe delle lauree in Scienze economiche (28);
- l'art. 4 del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 di attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativo alle materie oggetto dell'esame di idoneità professionale per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale;
- l'art. 9, comma 6, del Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27, il quale stabilisce che la durata del tirocinio

previsto per l'accesso alle professioni regolamentate non può essere superiore a diciotto mesi e che per i primi sei mesi il tirocinio può essere svolto, in presenza di una apposita convenzione quadro stipulata tra i consigli nazionali degli ordini e il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica;

- il D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, emanato ai sensi dell'art. 3 comma 5, della Legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale stabilisce, all'art. 6, comma 4, che il tirocinio può essere altresì svolto per i primi sei mesi, in presenza di specifica convenzione quadro tra il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e il Ministero vigilante, in concomitanza con l'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea necessaria e che i consigli territoriali e le università pubbliche e private possono stipulare convenzioni conformi a quelle di cui al periodo precedente, per regolare i reciproci rapporti;

CONSIDERATO

- che la convenzione quadro fra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministero della Giustizia ed il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili, ai sensi dell'art. 43, comma 2, Decreto Legislativo 28 giugno 2005, n. 139 e dell'art. 6, comma 4 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, siglata nel mese di ottobre 2014, ha fissato le condizioni minime che consentono:
 1. di svolgere il tirocinio professionale per sei mesi in concomitanza con l'ultimo anno del corso di laurea triennale;
 2. l'esonero dalla prima prova dell'esame di Stato per l'accesso alla sezione B dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
 3. di svolgere il tirocinio professionale per sei mesi in concomitanza con l'ultimo anno del corso di laurea magistrale;
 4. l'esonero dalla prima prova dell'esame di stato per l'accesso alla sezione A dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;

5. di realizzare percorsi formativi espressamente finalizzati all'accesso della professione di dottore commercialista e di esperto contabile;
- che la predetta convenzione quadro ha altresì fissato la condizioni minime per la realizzazione di percorsi formativi espressamente finalizzati all'accesso alla professione di dottore commercialista ed esperto contabile;
 - che la convenzione quadro tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministero della Giustizia ed il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili prevede che gli Ordini territoriali e le Università diano attuazione a quanto in essa contenuto mediante la sigla di convenzioni a livello locale, che devono rispettare le indicazioni minimi contenute nella convenzione quadro;
 - che al tirocinante si applica la convenzione siglata dall'Università presso la quale risulta iscritto, ancorché tale convenzione sia stata sottoscritta con un Ordine territoriale diverso da quello presso il quale il tirocinante chiede l'iscrizione per lo svolgimento del tirocinio;
 - che il Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche (inde cit: DISES) eroga corsi di laurea triennale e magistrale che già rispondono ai criteri della predetta convenzione;

TANTO PREMESSO

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Condizioni per lo svolgimento del tirocinio professionale in concomitanza con l'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea triennale erogato dal Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche

1. La concomitanza tra l'attività formativa universitaria e la formazione professionale qualificante per la professione di Esperto Contabile si attua mediante lo svolgimento di un tirocinio semestrale di n. 200 ore nel corso del terzo anno dei corsi di laurea triennali in "Economia Aziendale ", e in Economia e Commercio", rientranti nell'offerta formativa del **Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche-DISES**, presso uno studio professionale o comunque sotto la supervisione e il controllo diretto di un professionista (tutor professionale).

2. Per accedere all'attività di tirocinio professionale di cui al comma precedente, lo studente deve, al momento della presentazione della domanda di tirocinio:

- a) essere iscritto al terzo anno del corso della laurea triennale in "Economia Aziendale", e/o essere iscritto al terzo anno del corso della laurea triennale in "Economia e Commercio del DISES;
- b) aver acquisito almeno 120 CFU;
- c) avere acquisito almeno 50 CFU negli insegnamenti dei SSD SECS-P07, SECS-P08, IUS-01 e IUS-04;

3. La sussistenza dei requisiti di cui al comma 2 deve essere certificata dallo studente e comunicata all'Ordine territoriale al quale appartiene il tutor professionale e al DISES.

4. Le condizioni di cui ai precedenti commi 1, 2, 3 si applicano a coloro che siano in possesso di tutti i seguenti requisiti:

- a) sono iscritti al corso di laurea triennale della classe "L18 - Scienza dell'economia e della gestione aziendale" denominato "Economia Aziendale", "L-33 Scienze Economiche" denominato "Economia e Commercio", attuato nell'ambito della presente convenzione siglata tra l'Ordine territoriale sottoscritto e l'Università degli Studi di Salerno ai sensi degli articoli 9, comma 6, D.L. 1/2012; 6, comma 4, D.P.R. 137/2012;
- b) abbiano acquisito nel percorso formativo triennale, almeno i seguenti crediti formativi:

Ambiti disciplinari	Crediti formativi
SECS-P/07 Economia aziendale	Almeno 24 crediti
SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese	Almeno 15 crediti
SECS-P/09 Finanza aziendale	
SECS-P/10 Organizzazione aziendale	

5. Il percorso di laurea triennale garantirà una specifica formazione nelle materie previste dall'art. 4 del D.Lgs.39/2010, che costituiscono contenuti obbligatori dell'esame di stato per l'abilitazione all'attività di revisione legale dei conti.

6. Il periodo trascorso all'estero per seguire i programmi di scambio universitario internazionale o comunque autorizzato o riconosciuto dall'Università non determina la sospensione del tirocinio.

7. Il Consiglio dell'Ordine indicherà al DISES un proprio referente organizzativo appositamente dedicato, informandolo di eventuali variazioni sopraggiunte, e gli studi professionali disponibili, interessati alla collaborazione didattica ed alla progettazione delle attività da svolgere, in tutti quelli che, al momento della richiesta dello studente, rispettano le condizioni previste dalla legge e dai regolamenti.

8. La valutazione dell'attività svolta nel corso del semestre di tirocinio è fatta sulla base di un'attestazione semestrale apposta dal professionista e dal tirocinante sul libretto di tirocinio professionale rilasciato dall'Ordine. La verifica sull'effettivo svolgimento del tirocinio spetta all'Ordine, in sede di apposizione del visto semestrale sul libretto del tirocinio.

9. Il professionista redige una relazione ed esprime il proprio giudizio su tutta l'attività di tirocinio svolta dallo studente.

10. Qualora siano soddisfatte le condizioni di cui ai commi precedenti, al conseguimento della laurea triennale, per accedere all'esame di stato per l'iscrizione nella sezione B dell'Albo, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del D.M. 7 agosto 2009, n. 143, almeno un anno di tirocinio sarà svolto presso lo studio di un professionista iscritto, da almeno cinque anni, nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

Articolo 2 - Condizioni per l'attribuzione di crediti formativi universitari (CFU) al tirocinio professionale svolto in concomitanza con l'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento delle lauree triennali erogata dal DISES

1. All'attività di tirocinio professionale svolto in concomitanza con la laurea triennale in "Economia Aziendale (L-18)", e in "Economia e Commercio (L-33)", sono riconosciuti n. 6 CFU. Tale riconoscimento è subordinato a:
 - a) la redazione ex ante di un progetto formativo comprendente obiettivi e tipologie di attività prevalenti, sottoscritto dal professionista presso il quale è svolto il tirocinio e dal DISES;
 - b) la verifica dell'effettivo svolgimento del tirocinio mediante le attestazioni

apposte dal tutor professionista e dal tirocinante sul libretto di tirocinio, vistato dall'Ordine territoriale competente;

- c) la valutazione da parte della “Commissione Stage e Tirocini” del DISES di una relazione scritta elaborata dallo studente su argomenti affrontati durante il tirocinio che utilizzano le conoscenze e competenze acquisite nel percorso formativo triennale nonché in quelle maturate durante l'esperienza formativa del tirocinio.

Articolo 3 - Condizioni per l'esonero dalla prima prova dell'esame di stato per l'accesso alla sezione B dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili

1. Hanno diritto a ottenere l'esonero dalla prima prova dell'esame di Stato per l'accesso alla sezione B dell'Albo coloro che hanno conseguito la laurea triennale nella classe “*L-18 - Scienza dell'economia e della gestione aziendale*” oppure nella classe “*L-33 Scienze Economiche*”, realizzato sulla base della convenzione fra il Consiglio dell'Ordine territoriale sottoscritto e l'Università degli Studi di Salerno, nel rispetto dei requisiti di cui al precedente articolo 1.

Articolo 4 - Condizioni per lo svolgimento del tirocinio professionale in concomitanza con l'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea magistrale erogata dal DISES

1. La concomitanza fra l'attività formativa universitaria e la formazione professionale qualificante per la professione di Dottore Commercialista si attua attraverso lo svolgimento di un tirocinio semestrale di n. 300 ore nel corso dell'ultimo anno del corso di laurea magistrale in “Economia LM-56”, curriculum “Consulenza Professionale e Finanziaria”, presso uno studio professionale o comunque sotto la supervisione ed il controllo diretto di un professionista (tutor professionale).

2. Possono svolgere il tirocinio professionale in concomitanza con l'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea magistrale coloro che sono in possesso di tutti i seguenti requisiti:

- a) hanno conseguito una laurea triennale nella classe “*L-18 - Scienza dell'economia e della gestione aziendale*” o nella classe “*L-33 – Scienze economiche*” ovvero, nel caso in cui hanno acquisito una laurea triennale in altra classe di laurea, abbiano colmato, prima dell'iscrizione, i debiti formativi richiesti dall'Ordinamento

didattico per l'accesso alle lauree magistrali convenzionate di cui alla successiva lettera b);

b) sono iscritti al corso di laurea magistrale della classe "LM 56 - Scienze dell'economia

Economia", intitolato "Economia", curriculum "Consulenza professionale e Finanziaria", attuato nell'ambito del presente accordo tra l'Ordine territoriale sottoscritto e l'Università degli Studi di Salerno di cui agli articoli 43, comma 2, D.Lgs.39/2005; 9, comma 6, D.L. 1/2012; 6, comma 4, D.P.R. 137/2012;

c) hanno acquisito nel percorso di laurea triennale i crediti indicati nella tabella contenuta all'articolo 1, ovvero siano in possesso di altra laurea triennale a condizione che abbiano colmato i debiti formativi di cui alla lettera a) prima dell'iscrizione al corso di laurea magistrale attuato a norma della precedente lettera b);

d) hanno acquisito nel percorso formativo magistrale almeno i seguenti crediti formativi:

Ambiti disciplinari	Crediti formativi
SECS-P/07 Economia aziendale	Almeno 18 crediti
SECS-P/08 Economia e gestione delle Imprese	Almeno 9 crediti
SECS-P/09 Finanza aziendale	
SECS-P/10 Organizzazione aziendale	
SECS-P/11 Economia degli Intermediari	
IUS /04 Diritto commerciale	Almeno 18 crediti
IUS /05 Diritto dell'economia	
IUS /12 Diritto tributario	
IUS /15 Diritto processuale civile	
IUS /17 Diritto penale	

3. Parte dei crediti formativi di cui alla tabella esposta nel presente articolo possono già essere stati acquisiti nella laurea triennale in aggiunta a quelli di cui alla tabella esposta nell'articolo 1.

4. La specifica formazione nelle materie previste dall'articolo 4 del D.Lgs.39/2010 che costituiscono contenuti obbligatori dell'esame di stato per l'abilitazione all'attività di revisione legale dei conti è assicurata nel complesso dei crediti formativi di cui alle

tabelle esposte nell'articolo 1 e nel presente articolo 4, relative rispettivamente alla laurea triennale e magistrale. Gli insegnamenti impartiti consentiranno, se ricorreranno le condizioni previste dalla convenzione quadro di cui all'articolo 3, comma 1-bis, del Decreto Legislativo 17 luglio 2016, n. 135, di godere del beneficio di cui all'art. 4, comma 3-bis del medesimo decreto legislativo.

5. Il periodo trascorso all'estero per seguire i programmi di scambio universitario internazionale o comunque autorizzato o riconosciuto dall'Università non determina la sospensione del tirocinio.

6. Il Consiglio dell'Ordine territoriale sottoscritto indicherà al DISES un proprio referente organizzativo appositamente dedicato, informandolo di eventuali variazioni sopraggiunte, e gli studi professionali disponibili, interessati alla collaborazione didattica ed alla progettazione delle attività da svolgere, in tutti quelli che, al momento della richiesta dello studente, rispettano le condizioni previste dalla legge e dai regolamenti.

7. La valutazione dell'attività svolta nel corso del semestre di tirocinio è fatta sulla base di un'attestazione semestrale apposta dal professionista e dal tirocinante sul libretto di tirocinio professionale rilasciato dall'Ordine stesso. La verifica sull'effettivo svolgimento del tirocinio spetta all'Ordine, in sede di apposizione del visto semestrale sul libretto del tirocinio.

8. Il professionista redige una relazione ed esprime il proprio giudizio su tutta l'attività di tirocinio svolta dallo studente.

9. Qualora siano soddisfatte le condizioni di cui ai commi precedenti, al conseguimento della laurea magistrale in "Economia", curriculum "Consulenza Professionale e Finanziaria", per accedere all'esame di stato per l'iscrizione nella sezione A dell'Albo, ai sensi dell'art. 42, comma 3, lettera b) del D.Lgs.139/ 2005 e dell'art. 6, comma 3 del D.M. 7 agosto 2009, n. 143, almeno un anno di tirocinio deve essere svolto presso lo studio di un professionista iscritto, da almeno cinque anni, nella sezione A Commercialisti dell'Albo.

Articolo 5 - Condizioni per l'esonero dalla prima prova dell'esame di Stato per l'accesso alla Sezione A dell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili

1. Hanno diritto all'esonero dalla prima prova dell'esame di stato per l'accesso alla sezione A dell'Albo coloro che hanno conseguito la laurea magistrale nella classe "LM 56 - Scienze dell'economia" nel corso di studi denominato "Economia", curriculum "Consulenza Professionale e Finanziaria", realizzato sulla base della presente convenzione fra il Consiglio dell'Ordine territoriale sottoscritto e l'Università degli Studi di Salerno che soddisfi i requisiti di cui al precedente articolo 4.

Articolo 6 - Entrata in vigore e norme transitorie

1. La presente convenzione entra in vigore a partire dall'anno accademico 2022-23.
2. Per gli studenti immatricolati al corso di laurea magistrale in Economia", curriculum "Consulenza Professionale e Finanziaria" appartenenti alle coorti precedenti si applicano ugualmente gli articoli 4, 5, 6 della presente convenzione.
3. Per gli studenti immatricolati al corso di laurea triennale in "Economia e management", curriculum "Amministrazione, finanza e controllo", appartenenti alle coorti precedenti si applicano ugualmente gli articoli 1, 2, 3 della presente convenzione.

Articolo 7 - Revisione periodica della convenzione

1. La presente convenzione verrà periodicamente aggiornata in funzione delle novità legislative introdotte in ambito professionale ed universitario, a livello nazionale ed europeo ed al fine di implementarne l'applicazione presso gli Ordini e gli Atenei.
2. Non costituiscono revisione della convenzione l'adeguamento o la modifica dell'ordinamento didattico o dei regolamenti didattici che non incidano direttamente sui contenuti della presente convenzione.

Articolo 8 – Durata

1. La presente convenzione ha la durata di un anno accademico, scade il 30/09/2023 con possibilità di rinnovo espresso per uguale periodo.
2. Se, prima della scadenza di cui al comma precedente, una delle Parti ha intenzione di recedere dalla presente convenzione dovrà, con sei mesi di anticipo, far pervenire all'altra parte apposita comunicazione con lettera raccomandata A.R.

Articolo 9 – Foro competente.

Qualsiasi controversia tra le Parti in relazione all'interpretazione, all'esecuzione e/o alla

validità della presente Convenzione, non risolta bonariamente, sarà devoluta al Foro territorialmente competente per l'Università degli Studi di Salerno.

Il presente atto, redatto in un unico originale informatico, è firmato digitalmente dalle Parti ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Salerno

Il Presidente

Dott. Agostino Soave

Università degli Studi di Salerno

Il Rettore

Prof. Vincenzo Loia